



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

N. 64 del 15/10/2025

OGGETTO: SCAVALCO DI ECCEDEXENZA EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO E.G. PRESSO COMANDO P.M. - PRESA D'ATTO PROROGA 01/11/2025 - 31/12/2025.

IL RESPONSABILE AREA 2

VISTO il decreto del Sindaco n. 29 del 24/07/2024;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2025 - 2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2025, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025 - 2027;
- con deliberazione di G.C. n. 64 del 28/05/2025 , è stato approvato il PIAO 2025 – 2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 09/07/2025 è stato approvato il rendiconto consuntivo della gestione anno 2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 28/04/2025 è stato approvato il Piano di Azioni Positive (PAP) 2025/2027;
- nel fabbisogno 2025 sono previsti scavalchi di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. n. 311/2024;

RICHIAMATA la determina Area 2 n. 44 del 29/07/2025 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER UTILIZZO DELLO SCAVALCO DI ECCEDEXENZA EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO E.G. PRESSO COMANDO P.M.”;

RICHIAMATO il contratto rep. 615 del 04/08/2025 – prot. 12495 del 04/08/2025 “CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO LA

CONSIDERATO:

- che con nota prot. n. 15825 del 23/09/2025, il Comune di Marciana ha richiesto al Comune di Portoferraio la proroga fino al 31/12/2025 per l'espletamento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 all'utilizzo a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge 23.12.2004 n. 311 del dipendente Elisabetta Giuggioli, inquadrato nell'Area degli istruttori, per un massimo di 12 ore settimanali, aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro;
- che il Comune di Portoferraio, con rispettiva nota del 26/09/2025, prot. n. 28482, acclarata al protocollo di questo Ente, in data 29/09/2025, al n. 16254, ha riscontrato positivamente alla summenzionata richiesta autorizzando la dipendente fino al 31/12/2025;

CONSIDERATO CHE:

- per ricorrere all'istituto dello scavalco d'eccedenza non è necessario ricorrere alla convenzione tra enti, ma, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, l'incarico è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale fino ad un massimo di n. 12 ore settimanali, regolato dal CCNL funzioni locali;
- il lavoro agile può essere applicato anche ai dipendenti che svolgono scavalco di eccedenza, ma non può rappresentare la parte prevalente della loro attività;

RICHIAMATI:

- l'art. 65, comma 1, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, secondo cui: "Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo il quale *"Per rispondere alle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti."*;
- l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";
- l'art. 53 commi 7 e 8, del medesimo decreto secondo cui *"I pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (...). Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi."*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. 267/2000 il quale recita: *"Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa"*

presso altri Enti”;

- l’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, come da ultimo modificato dall’art. 28, comma 1-ter, del D.L. 22.06.2023 n. 75 convertito dalla Legge 10.08.2023 n. 112, ai sensi del quale: “I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza” (cd “scavalco d’eccedenza”);
- il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: “L’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1, c. 557, L. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell’Interno, con cui si precisa tra l’altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall’art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico *part-time*;
- il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 “Attuazione della direttiva 91/53 /CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro” come modificato dal D.lgs.104/2022;
- il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.;
- il D. Lgs. 15.06.2015 n. 81 (Disciplina dei contratti di lavoro);
- il D. Lgs.vo 08.04.2003 n. 66, in particolare l’art. 4, comma 4 (durata massima dell’orario di lavoro);
- il parere Anac n. 872/2025 prot. int. 42693 del 19/03/2025 relativo alle misure che l’Amministrazione Comunale è tenuta a mettere in atto con lo scopo di prevenire eventuali conflitti di interessi in presenza di relazioni familiari tra titolari di incarico di E.Q. e sottoposti;

RILEVATO che il Comune di Marciana ha una popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e dato atto che la *ratio* della norma è quella di consentire, soprattutto ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle

assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;

DATO ATTO che si rende necessaria la proroga fino al 31/12/2025 per l'espletamento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 all'utilizzo a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge 23.12.2004 n. 311 del dipendente Elisabetta Giuggioli, inquadrato nell'Area degli istruttori, per un massimo di 12 ore settimanali, aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro;

ATTESO che si deve procedere pertanto alla stipula di apposito contratto individuale di lavoro;

DATO ATTO che la stipula del contratto individuale di lavoro a perfezionamento dell'assunzione in oggetto è subordinata al:

- rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;
- persistente rispetto dei vincoli normativi in materia di reclutamento di personale al momento della stipula del contratto;

VISTO l'allegato schema di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (12 ore settimanali) e ritenuto di approvarne il contenuto e le clausole in esso previste;

VISTI:

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Il regolamento sui controlli interni;
- il vigente Codice di Comportamento;

DETERMINA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1** di dare atto che l'Ente si avvarrà, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, per un massimo di 12 ore settimanali fino dal 01/11/2025 al 31/12/2025, dell'attività lavorativa del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Portoferraio Elisabetta Giuggioli, con profilo professionale di Istruttore di vigilanza, inquadrato nell'Area degli istruttori, posizione economica 1;
- 2** di dare atto che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della Legge 311/2004, l'attività lavorativa avrà luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio prestato presso il comune di Portoferraio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;

- il rapporto di lavoro avrà termine il 31/12/2025, salvo diverse e successive determinazioni;
 - il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, oltre ad eventuali indennità connesse a funzioni eventualmente assegnate con separato atto;
 - le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - il lavoratore dovrà rispettare la riservatezza ed il segreto d'ufficio sulle pratiche in trattazione con il proprio incarico;
- 3 di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 - 4 di demandare a successivi provvedimenti la stipula del contratto individuale e la relativa presa d'atto dell'inizio del rapporto di lavoro;
 - 5 di dare atto che, nel rispetto del vigente Codice di Comportamento del Comune di Marciana e del parere Anac richiamato in premessa, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad attuare adeguate misure aventi lo scopo di prevenire eventuali conflitti di interessi in presenza di relazioni familiari tra titolari di incarico di E.Q. e sottoposti;
 - 6 di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
 - 7 di rendere noto, rispettivamente, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990, che l'Unità Organizzativa Responsabile del procedimento è l'Ufficio Personale e che il Responsabile del Procedimento è la scrivente Responsabile del Servizio, titolare di Elevata Qualificazione;
 - 8 di dare espressamente atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio titolare di E.Q., ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
 - 9 di dichiarare che il Comune di Marciana, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/atto di affidamento, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicitaria ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Marciana; e-mail: info@comune.marciana.li.it Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <https://www.comune.marciana.li.it/portal/informativa-privacy>;

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
MANCUSI CHIARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).